

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

## Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

### Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler  
Stefan Engele  
Martina Malfertheiner  
Stefano Seppi  
Andrea Tinti  
Carla Kaufmann

Stefan Sandrini  
Oskar Malfertheiner  
Massimo Moser  
Michael Schieder

### Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

### Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte  
Thomas Sandrini

Iwan Gasser

Mariatheresia Obkircher

## Circolare

numero:

67i

del:

2025-08-01

autore:

Andrea Tinti

A tutti i ns. clienti

## Termini per i versamenti fiscali di agosto: proroga al 20/08

### sintesi:

I pagamenti fiscali con modello F24 in scadenza tra il 1° e il 20 agosto 2025 beneficiano della “Proroga di Ferragosto” al 20 agosto, senza sanzioni o interessi. Sono inclusi IVA, ritenute di luglio, contributi INPS, rate IRPEF/IRES/IRAP, accise ed Enasarco. Restano esclusi i versamenti con modello F23 (es. imposta di registro), imposte doganali, affrancamento partecipazioni, F24 EP e accise su alcolici, metano e assicurazioni. La proroga vale solo per pagamenti unificati via F24.

Ricordiamo<sup>1</sup> che i pagamenti delle imposte e gli altri adempimenti fiscali<sup>2</sup> in scadenza nel periodo compreso **tra il 1° ed il 20 agosto** beneficiano della c.d. “Proroga di Ferragosto” al **20 agosto** senza applicazione di sanzioni o interessi<sup>3</sup>. Tale posticipo riguarda esclusivamente i pagamenti unificati **da effettuarsi con modello F24**, mentre non vale per i pagamenti da effettuarsi con modello F23 (ad es. imposte di registro, di bollo, imposta catastale).

### 1 Versamenti a mezzo F24 interessati dalla proroga

Possono essere posticipati al 20 agosto 2025 senza maggiorazioni, tra gli altri, i seguenti versamenti che scadono tra il 1° ed il 20 agosto:

- IVA mensile di luglio ovvero del 2° Trimestre 2025;
- ritenute fiscali operate in luglio (ad es. su onorari, provvigioni, stipendi, altri compensi) e pertanto da versare in agosto;
- pagamenti o compensazioni dei sostituti di imposta per lavoratori dipendenti ed autonomi, per ritenute operate in luglio;
- contributi INPS per impiegati, lavoratori autonomi, artigiani e commercianti<sup>4</sup>;
- terza rata del contributo INAIL pagato a rate<sup>5</sup>;
- pagamenti rateali di IRPEF, IRES, IRAP e IVA;

<sup>1</sup> Vedasi nostra circolare 59/2024 e art. 37, c. 11-bis DL 223/2006

<sup>2</sup> Ex artt. 17 e 20, comma 4, del D.L. 241/1997; ovvero in sintesi i versamenti per versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali

<sup>3</sup> Art. 3-quater del D.L. 16/2012, convertito in Legge n. 44 del 26/04/2012, pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana n. 99 del 28/04/2012

<sup>4</sup> Comunicazione dell'INPS n. 12052 del 18.07.2012

<sup>5</sup> Comunicazione dell'INAIL del 18.07.2012

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: [info@winkler-sandrini.it](mailto:info@winkler-sandrini.it), zertifizierte E-Mail PEC: [winkler-sandrini@legalmail.it](mailto:winkler-sandrini@legalmail.it)

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

- tasse sui consumi (accise) relative a prodotti energetici, e acconto per l'energia elettrica<sup>6</sup>;
- versamenti Enasarco relativi al 2° trimestre.

## 2 Versamenti NON interessati dalla proroga

I seguenti versamenti non possono essere posticipati:

- pagamenti per l'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al di fuori dell'ambito d'impresa;
- imposte doganali anche se vi è la possibilità di versarle con modello "F24";
- tutti i pagamenti di imposte e contributi che non possono essere effettuati con modello "F24", bensì devono essere eseguiti con bollettino postale ovvero modello "F23" (ad es. imposta di registro, accise sul metano, imposte sulle assicurazioni);
- i pagamenti delle ritenute alla fonte degli Enti Pubblici da pagare con modello F24 EP;
- tutti i restanti beni soggetti alle accise (bevande alcoliche, alcool etilico, derivati del petrolio).

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

